

ATTO N. ORD 271

DEL 26/06/2025

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 112

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO:

S.P. N° 173 DEL COLLE DELL'ASSIETTA
Ordinanza di Regolamentazione estiva della circolazione veicolare anno 2025
e chiusura invernale.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- Nell'area del Colle delle Finestre e dell'Assietta, ricadente nel Parco delle Alpi Cozie, le ex strade militari del crinale tra la Valle di Susa e la val Chisone sono il principale - ma non il solo - elemento territoriale tra le varie, ricche e originali componenti particolarmente importanti di una potenziale rete di elementi del patrimonio ambientale, culturale, storico e architettonico, che può diventare la base per progettare e promuovere itinerari turistici sportivi e culturali di grande valore e di forte attrattività;
- con deliberazione n. 560-268543/2005 assunta dalla Giunta Provinciale in data 10/05/2005 è stato approvato l'accordo di programma tra la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, la Comunità Montana Alta Val di Susa, i Parchi Orsiera Rocciavré (riserve di Chianocco e Foresto) e Gran Bosco di Salbertrand ed i Comuni dell'Alta Val Chisone e dell'Alta Val di Susa interessati dalle strade per la valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola delle Strade Provinciali 172 "Colle delle Finestre" e 173 "Strada dell'Assietta", che contempla un programma sperimentale di interventi finalizzato a:
 - o garantire, nel rispetto delle regole, la fruizione agli operatori locali che utilizzano le strade per le proprie attività economiche;
 - o favorire le attività agricole e turistiche che apportano ricadute sull'economia locale;
 - o rendere possibile la convivenza delle diverse tipologie di fruitori, privilegiando quelle che apportano valori al territorio;
 - o conservare il bene e il suo valore storico ed architettonico;
 - o ridurre gli impatti negativi con l'ambiente circostante;
 - o promuovere la conoscenza dell'ambiente montano e delle specificità locali ed il rispetto degli altri frequentatori;
- con Ordinanza Atto D.D. n. 2173 del 08/04/2025 è stata aggiornata la regolamentazione della circolazione sulla S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta come di seguito indicato:

S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta dalla progr. km 6+900 alla progr. km 35+090:

- chiusura invernale alla circolazione dal 1 novembre al 30 giugno di ogni anno per tutte le categorie di veicoli;

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri;
- divieto di sorpasso;
- divieto di sosta al di fuori dei parcheggi.

Atteso che:

per l'anno 2025 sentiti gli Enti territorialmente interessati dal Protocollo, è stato confermato l'accordo annuale per la regolamentazione estiva della Strada dell'Assietta, che prevede:
o regolamentazione estiva della **S.P. n. 173 "Strada dell'Assietta" (dalla progr. Km 6+900 – confine comunale Sestriere in località Colle Basset alla località Pian dell'Alpe incrocio con S.P. n. 172 - progr. Km 35+090) per il periodo**

dal 1 luglio 2025 al 31 agosto 2025, con le seguenti limitazioni:

totale chiusura al traffico motorizzato dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nelle seguenti giornate:

mercoledì 2 luglio 2025
sabato 5 luglio 2025
mercoledì 9 luglio 2025
sabato 12 luglio 2025
mercoledì 16 luglio 2025
mercoledì 23 luglio 2025
sabato 26 luglio 2025
mercoledì 30 luglio 2025
sabato 2 agosto 2025
mercoledì 6 agosto 2025
sabato 9 agosto 2025
mercoledì 13 agosto 2025
sabato 16 agosto 2025
mercoledì 20 agosto 2025
sabato 23 agosto 2025
mercoledì 27 agosto 2025
sabato 30 agosto 2025

o limitazioni della circolazione estiva nel tratto della S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta dalla progr. Km 6+900 – confine comunale Sestriere in lalla località Pian dell'Alpe incrocio con S.P. n. 172 - progr. Km 35+090:

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri;
- divieto di sorpasso;
- divieto di sosta al di fuori dei parcheggi.

o chiusura invernale della circolazione lungo la S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta dalla progr. km. 6+900 alla

progr. km. 36+000 dal 1° novembre al 30 giugno di ogni anno;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa n. 7 geom. Gianni NEVACHE;

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Sabrina BERGESE Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo ordinanze stradali.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico"*;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città

Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

le seguenti limitazioni estive della circolazione nel tratto della S.P. n. 173 del Colle dell'Assietta dalla progr. Km 6+900 – confine comunale Sestriere in località Colle Basset alla località Pian dell'Alpe incrocio con S.P. n. 172 - progr. Km 35+090, nel periodo di **apertura estiva dal giorno 1 luglio 2025 sino a tutto il giorno 31 ottobre 2025**:

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri;
- divieto di sorpasso;
- divieto di sosta al di fuori dei parcheggi.

totale chiusura al traffico motorizzato dalle ore 9,00 alle ore 17,00 nelle seguenti giornate:

mercoledì 2 luglio 2025
sabato 5 luglio 2025
mercoledì 9 luglio 2025
sabato 12 luglio 2025
mercoledì 16 luglio 2025
mercoledì 23 luglio 2025
sabato 26 luglio 2025
mercoledì 30 luglio 2025
sabato 2 agosto 2025
mercoledì 6 agosto 2025
sabato 9 agosto 2025
mercoledì 13 agosto 2025
sabato 16 agosto 2025
mercoledì 20 agosto 2025
sabato 23 agosto 2025
mercoledì 27 agosto 2025
sabato 30 agosto 2025

La chiusura invernale è prevista dal 1° novembre 2025 al 30 giugno 2026.

La regolamentazione si avvarrà delle deroghe previste all'art. 11 comma 4 della L.R. 32/1982 (residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali) a fronte di autorizzazione specifica in deroga rilasciata dai Comuni competenti.

Sono fatte salve ai divieti di transito le deroghe previste all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 e sono inoltre esclusi dal divieto i mezzi di servizio utilizzati per la manutenzione stradale nonché i mezzi di soccorso e di vigilanza.

Le segnalazioni dei divieti, i preavvisi, le segnalazioni di direzione e di limitazione, necessari per rendere noti i contenuti della presente Ordinanza saranno a cura della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino. Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione

dei responsabili dell'istruttoria la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

La Sottoscritta ing. Sabrina BERGERSE responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Torino, 26/06/2025

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese